

Art. 23. Accreditamento

1. Il soggetto titolare del servizio autorizzato inoltra al Comune competente per territorio:
 - a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale nella quale sono indicati, in particolare, gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
 - b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità precisati nel Titolo II.
2. L'accreditamento ha durata triennale ed è rinnovato previa presentazione al Comune, novanta giorni prima della scadenza, di:
 - a) domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;
 - b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.